

Al Presidente della Commissione Giustizia  
della Camera dei Deputati  
On.Francesca Businarolo

A seguito della nostra audizione in data 16/6/2020, in rappresentanza del CeSPEC (associazione che raccoglie circa duecento magistrati che si occupano della materia della crisi d'impresa e delle procedure esecutive), riteniamo che possa essere utile per il lavoro della Commissione inviare una nota scritta contenente alcune proposte di modifica allo schema di decreto legislativo correttivo del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (A.G. 175) che, a nostro avviso, sono necessarie per le ragioni succintamente illustrate in relazione a ciascuna proposta.

**Preliminarmente crediamo opportuno richiamare succintamente alcune considerazioni riguardanti dei temi d'importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della riforma, considerazioni che abbiamo già svolto nel corso dell'audizione, e che non si traducono in specifiche ipotesi di diversa formulazione del testo, quanto piuttosto in una loro anticipata entrata in vigore (ovvero con un'immediata modifica delle corrispondenti disposizioni dell'attuale legge fallimentare) auspicando che possano essere di stimolo per un'approfondita discussione nell'ambito della Commissione .**

Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito con modifiche con la L 5 giugno 2020, n. 40 ha disposto il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza al 1 settembre 2021. Molte sono le comprensibili motivazioni poste alla base del rinvio, ben esplicitate nella relazione illustrativa: il sistema dell'allerta non potrebbe svolgere alcuna funzione selettiva in una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi; la scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo, e di non soffrire le incertezze collegate ad una disciplina in molti punti inedita e necessitante di un approccio innovativo. Ciò non toglie che dal punto di vista generale risulta difficile ritenere che l'impianto di una legge del 1942, sia pur modificata negli anni, sia più efficace di un Codice appena editato ed in particolare non può non rilevarsi come molti istituti nuovi o profondamente modificati parrebbero meglio rispondere alle esigenze di questo periodo di crisi senza precedenti.

## **PROPOSTE DI ANTICIPAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNI ISTITUTI DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA (A.G. 175)**

### **1. NORME SUL SOVRAINDEBITAMENTO**

Come è ben noto la legge 3/2012 era stata propriamente pensata come risposta all'emergenza sociale venutasi a creare all'indomani della crisi economica globale del 2008. Non era certo casuale che il provvedimento era stato salutato dalla stampa come "legge salva suicidi".

Le procedure di sovraindebitamento, ad oggi, non hanno però fornito i risultati sperati, anche per la complessità e farraginosità della disciplina.

Con specifico riferimento al sovraindebitamento, il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” - che estende anche al nostro Paese il principio di origine comunitaria della c.d. seconde chance - si propone di colmare le lacune della precedente normativa, risolvendo molte delle questioni più controverse e recependo la giurisprudenza di legittimità e di merito che, negli anni, si è interrogata in ordine alla concreta applicazione della norma.

Impianto legislativo del Codice che appare più adeguato a far fronte alle gravissime conseguenze economiche derivanti dal diffondersi della pandemia da Covid-19.

Va però osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, continuerà a spiegare i propri effetti sino al prossimo settembre 2021: tutti i procedimenti che saranno introdotti sino a tale data saranno pertanto regolati dalla disciplina del 2012 e le procedure già in corso non subiranno modifiche o deroghe speciali in ragione dell'emergenza coronavirus al di fuori di quelle introdotte dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 in relazione ai termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020.

Si sta assistendo ad un fenomeno epocale, dai tratti certamente tragici per l’economia nazionale e globale, le cui conseguenze saranno ancor più significative per quelle imprese che già versavano in precarie condizioni prima dell’emergenza sanitaria o per quei consumatori già fortemente indebitati prima del c.d. lockdown, di talchè è necessaria una risposta forte ed immediata per contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica coronavirus sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale

Risposta che rischia di essere irrimediabilmente tardiva a fronte del differimento al 1 settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice.

**In uno scenario così delineato appare quindi opportuno ed anzi necessario anticipare l’entrata in vigore di alcuni istituti della disciplina del sovraindebitamento che meglio rispondono alle esigenze drammatiche di una crisi economica senza precedenti.**

## **1.1 ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE (ART.283 del C.C.I.)**

Una delle più rilevanti novità introdotta nella disciplina del sovraindebitamento attiene alla possibilità per i debitori **-persone fisiche-** meritevoli di ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia.

La *ratio* della norma – che prende atto della esistenza, anche a livello europeo, di una larga fascia di soggetti qualificabili come sovraindebitati – consiste nell’offrire una seconda *chance* a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi.

*Ratio* che appare di drammatica attualità.

**Si propone quindi l’entrata in vigore anticipata dell’art. 283 del Codice con una modifica al comma 8.**

Invero a fronte di un procedimento fortemente semplificato e deformalizzato (il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto..) non si giustifica un reclamo avverso la decisione nelle forme

dell'art. 50 del Codice e quindi da proporsi dinanzi alla Corte d'appello, modifica che appare opportuna anche considerando gli oneri gravanti sui debitori non residenti nelle sedi di Corte d'appello in una materia in cui appare fondamentale assicurare una "giustizia di prossimità" ai soggetti deboli, naturali protagonisti del procedimento. Modifica che permetterebbe altresì un'immediata entrata in vigore della norma, non essendovi altri profili di coordinamento sistematico con disposizioni del Codice.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

### **Art. 283**

#### **Debitore incapiente**

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 .
3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
  - a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
  - b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  - c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  - d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo **al tribunale**.

9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

### **1.2) CESSIONE DEL QUINTO (ART.67 commi 3 e 4 del C.C.I.)**

**Sarebbe opportuno esplicitare – risolvendo problemi interpretativi – la possibilità che il piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.**

**Ove non si ritenga possibile l'entrata in vigore anticipata dell'art. 67 commi 3 e 4 del Codice si propone una modifica della L. 3 del 2012 in questi termini:**

*(Modifiche urgenti alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)*

1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

### **1.3) PAGAMENTO DELLE RATE DEL MUTUO (ART.67 commi 5 del C.C.I.)**

**Sempre con riferimento alla posizione del consumatore sovraindebitato particolarmente rilevante sarebbe l'anticipata entrata in vigore del comma 5 dell'art. 67 del Codice, norma introdotta proprio in accoglimento di un'osservazione della Commissione Giustizia della Camera. Norma che consente il rimborso, alle date pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se, alla data del deposito della domanda, questi ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito scaduto. La disposizione è volta a favorire l'accesso del consumatore alle procedure di sovraindebitamento e chiarisce, considerata l'esistenza, in materia, di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, come il debito per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa destinata a costituire la sua abitazione principale sia sottratto alle regole del concorso.**

**Ove non si ritenga possibile l'anticipata entrata in vigore della norma, si propone la seguente modifica della L 3/2012.**

***(Modifiche urgenti alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)***

1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Sempre a seguito di un'osservazione della Commissione Giustizia della Camera, è stata introdotta una norma analoga con riferimento al concordato minore ed alla tutela della continuazione dell'attività aziendale. L'ultimo comma dell'art. 75 del Codice statuisce che quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. In tal caso, l'OCC attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. Ove non si ritenesse possibile l'anticipata entrata in vigore della norma, si propone la seguente modifica della L 3/2012.

***(Modifiche urgenti alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)***

1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.”.

Sempre a seguito di un'osservazione svolta dalla Commissione Giustizia della Camera, è stato previsto che il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, sebbene decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza, quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC, la proposta formulata è per l'amministrazione finanziaria conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La norma che ha un'enorme rilevanza pratica perché consente di superare ingiustificati resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi

**Ove non si ritenga possibile l'anticipata entrata in vigore della norma, si propone la seguente modifica della L 3/2012.**

All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente "Il giudice omologa altresì l'accordo proposto dal debitore che non è consumatore anche in mancanza di consenso da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."

**2. CONCORDATO PREVENTIVO ED ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

Il contesto e quindi la natura emergenziale dell'intervento proposto non deve andare a scapito di una visione sistematica della concorsualità per cui si propongono analoghe misure con riferimento al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

**2.1 TRANSAZIONE FISCALE (ART.48 commi 5 del C.C.I.)**

In primo luogo con riferimento al **meccanismo di superamento della mancata adesione dell'amministrazione finanziaria agli accordi di ristrutturazione ed ai concordati preventivi** in modo da agevolare l'accesso a tali forme di soluzione alternativa alla crisi di impresa.

**Ove non si ritenga possibile l'anticipata entrata in vigore della norma del Codice (art. 48 comma 5), si propone la seguente modifica del R.D. 267/1942.**

3. All'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento."

4. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento."

**2.2 CONTRATTO DI MUTUO (ART.100 commi 2 del C.C.I.)**

In secondo luogo con riferimento alle sorti del contratto di mutuo al momento del deposito della domanda di concordato preventivo.

**Ove non si ritenga possibile l'anticipata entrata in vigore della norma del Codice (art. 100 comma 2), si propone la seguente modifica del R.D. 267/1942.**

All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il quinto comma è inserito il seguente: “Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”.

**2.3 CONTRATTI BANCARI (ART.698 commi 14 del C.C.I.)**

Il decreto correttivo ha introdotto il comma 14 all'art. 98 del CCII disciplinando i contratti di finanziamento cd “autoliquidanti”, contratti che presentano gravi profili di incertezza interpretativa. Sia con riferimento alla riconducibilità degli stessi alla categoria dei contratti pendenti, che agli effetti dello scioglimento autorizzato dal tribunale. Intervento assai opportuno al fine di tener conto delle peculiarità dei contratti di finanziamento bancario c.d. “autoliquidanti”. Si tratta dei rapporti nei quali una parte, il cui interesse è quello di fruire dell'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati verso soggetti terzi, cede in varie forme tali crediti ad un intermediario a fronte del finanziamento erogato. Tra le operazioni autoliquidanti rientrano, ad esempio (e senza pretesa di esaustività), le operazioni di anticipo su fatture, le anticipazioni al salvo buon fine, i finanziamenti a fronte di cessioni di credito, altri anticipi su crediti commerciali e lo sconto di portafoglio commerciale. In tutte tali ipotesi la restituzione di quanto anticipato richiede un ruolo attivo da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento. L'attività di riscossione, in questo ambito, è certamente ancillare alla prestazione principale, ma, al tempo stesso, ne costituisce una modalità essenziale. In materia esiste un vivace contrasto giurisprudenziale e dunque esistono incertezze sul piano interpretativo che incidono negativamente sulla propensione degli istituti di credito a sostenere l'attività delle imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo, anche in considerazione di condotte opportunistiche che nella prassi si sono a volte riscontrate da parte dei debitori beneficiari del finanziamento. La nuova disposizione, al fine di sanare i contrasti interpretativi e le disfunzioni che si sono generate per effetto dell'introduzione, nel 2015, dell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 182 quinquies, prevede in modo espresso che anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce esecuzione del contratto, dovendosi conseguentemente considerare il contratto come “non compiutamente eseguito”. Ciò vuol dire che l'erogazione dell'anticipazione da parte del finanziatore non esaurisce le obbligazioni a suo carico e che, tra queste, vi è quella di procedere alla riscossione dei crediti del finanziato, sicché, fino a quando l'attività di riscossione non sia stata ultimata, il contratto deve considerarsi pendente. Diviene conseguentemente superflua la regola oggi posta dall'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 182 quinquies, secondo la quale anche il

mantenimento di linee di credito autoliquidanti costituisce, se autorizzato, finanziamento prededucibile. I contratti pendenti, infatti, proseguono durante il concordato preventivo senza necessità di autorizzazione alcuna e la prosecuzione genera debiti che devono essere soddisfatti in prededuzione. In questa prospettiva, è apparso invece necessario disciplinare gli effetti dello scioglimento del contratto, ove autorizzato dal tribunale. Si è previsto che, in tal caso, il finanziatore abbia diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e la notificazione del provvedimento che ha autorizzato lo scioglimento. La possibilità di trattenere le somme riscosse nei limiti di quanto erogato alla parte finanziata è coerente con la natura e le modalità di esecuzione del contratto; il limite temporale rappresenta il frutto di un bilanciamento di contrapposte esigenze, avendo come obiettivo quello di evitare che il finanziatore possa recuperare, in danno degli altri creditori, importi divenuti ingenti a causa di un inadempimento dell'obbligazione restitutoria protratto nel tempo, in presenza del quale una gestione del rapporto improntata a correttezza e buona fede avrebbe dovuto imporre la revoca delle linee di credito concesse. Nella quantificazione del termine si è tenuto conto dei termini normali di adempimento secondo le più diffuse prassi commerciali. Norma che sarebbe di fondamentale rilevanza alla luce della **lettera m) dei principi generali della legge delega laddove il governo nell'esercizio della delega doveva** "riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge".

**Ove non si ritenga possibile l'entrata in vigore anticipata dall'art.98 comma 14 del Codice, si propone la seguente modifica dell'attuale legge fallimentare.**

All'articolo 169 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, infine, in seguente comma: "Nel contratto di finanziamento bancario costituisce esecuzione del contratto ai sensi del primo comma anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di cui all'articolo 161 e la notificazione di cui al primo comma, ultimo periodo."

All'articolo 182 quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al terzo comma, l'ultimo periodo è eliminato.

## **PROPOSTE DI MODIFICA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA (A.G. 175)**

### **3) COMPOSIZIONE DELLA CRISI (ART.19 del C.C.I.)**

Il sistema delle misure d'allerta e il conseguente procedimento di composizione assistita della crisi rappresentano il cuore della riforma, certamente la parte più innovativa.

L'obbiettivo è quello da un canto d'intercettare e far emergere tempestivamente le situazioni di crisi prima che si trasformino in dissesti con dispersione dei valori aziendali e gravi danni per le imprese



creditrice e per il paese e, dall'altro canto, di offrire una concreta possibilità all'impresa, anche con le opportune misure protettive, di trovare una soluzione della crisi raggiungendo un accordo con i creditori nell'ambito di un procedimento extragiudiziale.

In questa prospettiva, sia al fine d'incentivare il ricorso da parte dell'impresa in crisi al procedimento di composizione assistita sia al fine di agevolare lo svolgimento assicurando all'impresa in crisi una ulteriore forma di protezione rispetto a quelle già contemplate dall'art. 20, è necessario introdurre una previsione che eviti che la semplice presentazione di una istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale pregiudichi di per sé il tentativo di un accordo con i creditori. E' infatti concreto il rischio che, in presenza di un procedimento di composizione assistita della crisi, qualche creditore più aggressivo, impieghi il mezzo della domanda di apertura della liquidazione giudiziale come forma di pressione per negoziare soluzioni a sé più favorevoli o comunque per determinare l'immediato naufragio del procedimento.

Lo strumento proposto è quello della preclusione per il tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale per tutto il periodo di durata dei termini concessi dall'OCRI sia per le trattative alla ricerca di una soluzione concordata della crisi (art. 19, comma 1) sia per la presentazione di una domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 21, comma 1). La scelta si giustifica con la considerazione che il procedimento di composizione assistita della crisi non costituisce un "procedimento" *stricto iure* (in quanto non si svolge innanzi ad organi giurisdizionali) e non rientra tra le "domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza" (essendo, semmai, prodromico alle stesse), con conseguente inapplicabilità della regola di trattazione unitaria "prioritaria" di cui all'art. 7. Considerazioni affini precludono il ricorso allo strumento della sospensione ex art. 295 c.p.c., non senza osservare che una sospensione integrale del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale avrebbe determinato effetti eccessivi, "congelando" il procedimento, e precludendo lo svolgimento di attività istruttorie che possono invece risultare rilevanti. Il meccanismo proposto, invece, introduce una forma di "pregiudizialità attenuata", impedendo al tribunale investito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale di disporre l'apertura della medesima, ma non preclude la trattazione ed istruzione del procedimento, in modo da consentire, qualora il procedimento di composizione della crisi non abbia esito positivo, di procedere ad una tempestiva apertura della procedura.

L'attivazione del meccanismo, proprio in quanto misura latamente premiale, incentivante e protettiva, è collegata all'istanza del debitore ex art. 19, ma - proprio a scopo di incentivazione dell'emersione anticipata della crisi d'impresa - essa presuppone che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale sia stata presentata dopo l'istanza del debitore ex art. 19. In tal modo, da un lato, come detto, si incentiva l'attivazione tempestiva del procedimento di composizione assistita della crisi; dall'altro lato si evita che il ricorso a tale procedimento si presti a paralizzare in modo pretestuoso le istanze di apertura della liquidazione già presentate in precedenza.

Si puntualizza che nessun concreto effetto negativo può derivare sul piano delle azioni revocatorie dal momento che il disposto dell'art. 170 - come anche integrato dallo stesso schema di decreto correttivo - collega il decorso dei termini al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

## TESTO ATTUALE

## **Art. 19**

### **Composizione della crisi**

1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
2. Il collegio procede nel piu' breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalita', una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonche' un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicita' dei dati aziendali.
4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, e' depositato presso l'organismo e non e' ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, e' iscritto nel registro delle imprese.

### **PROPOSTA DI MODIFICA**

“All'articolo 19, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «**5. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, e di quello assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la domanda viene definita dal tribunale dopo il decorso dei termini, ma il tribunale può compiere nelle more le attività istruttorie ritenute necessarie.**»”..

## **Art. 19**

### **Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale**

2. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
2. Il collegio procede nel piu' breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalita', una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonche' un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicita' dei dati aziendali.
4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, e' depositato presso l'organismo e non e' ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, e' iscritto nel registro delle imprese.

**«5. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, e di quello assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la domanda viene definita dal tribunale**

**dopo il decorso dei termini, ma il tribunale può compiere nelle more le attività istruttorie ritenute necessarie.**

\*\*\*\*

#### **4) PROCEDIMENTO PER L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ART.41 del C.C.I.)**

**Il procedimento unitario è improntato a particolare celerità**, riflettendo l'attuale articolo 15 legge fallimentare, in punto di convocazione, contraddittorio d'udienza e fissazione della stessa. Proprio a tal fine sarebbe opportuno **introdurre un termine entro il quale il debitore possa avanzare domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti**. La prescrizione al debitore di indicare in modo precoce il proprio intento di accedere ad una soluzione alternativa alla liquidazione non impone peraltro che tale accesso avvenga subito e con tutti i documenti propri di quelle procedure, parendo equilibrato però esigere una completezza informativa in sede di costituzione. Essa produce infatti la conseguenza di precludere, interinalmente, l'apertura della liquidazione giudiziale, dunque un beneficio apprezzabile, oltre agli effetti legali e alle eventuali misure protettivi assunte su domanda. Tale prescrizione appare altresì diretta ad evitare un utilizzo meramente dilatorio e quindi abusivo dello strumento concordatario, al solo fine di ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale a danno dei creditori, rischio ancor più evidente a fronte della reintroduzione di un *automatic stay* pressoché automatico a semplice richiesta di parte. Né d'altra parte tale soluzione appare eccessivamente lesiva dei diritti di difesa del debitore posto che la garanzia del diritto di difesa non può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri processuali limitazioni temporali (Cost. 106/1073). Nel caso di specie risulterebbero quindi correttamente temperate le esigenze di difesa del debitore anche considerando da una parte che l'anticipata emersione della crisi comporterà che la domanda di liquidazione giudiziale sia l'epilogo di un percorso preventivo disatteso dal debitore, dall'altra che la predisposizione di una domanda di concordato con riserva del successivo deposito del piano, della proposta e della documentazione non comporta un'assistenza tecnica particolarmente complessa. Medesime considerazioni valgono per l'eccezione di incompetenza, stante le esigenze di celerità e di tutela di interessi generali sottesa alla procedura e stante la volontà del legislatore di svalutare il rilievo dell'incompetenza e di ridurre al minimo l'impatto dell'eventuale vizio (come evincibile dal disposto dell'art. 31 del Codice., laddove fa salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti).

#### **TESTO ATTUALE**

##### **Art. 41**

##### **Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale**

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi,

il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.

5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.

6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

### **Art. 41**

#### **Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale**

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.

2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata e, **a pena di decadenza, proporre l'eccezione di incompetenza nonché l'eventuale domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.**

5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.

6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

\*\*\*\*\*

## **5) ACCORDI IN ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO (ART.56 del C.C.I.)**

Nello schema di decreto legislativo correttivo all'art. 56 che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento è stato eliminato il comma 3 che prevedeva che "Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39". Si tratta della documentazione prescritta dall'art. 39 del CCII per il debitore che chiede l'accesso ad una procedura concorsuale regolatrice della crisi o dell'insolvenza, quale il concordato o l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Ai sensi del richiamato art. 39 del CCII il debitore deve allegare al piano:

le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi. Il debitore, ai sensi del comma 2, deve inoltre depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore. Tale relazione appare assai rilevante ai fini della corretta informazione dei creditori che sono in trattativa con il debitore in vista dell'eventuale stipula degli accordi collegati al piano di risanamento. Invero anche nel CCII il piano attestato mantiene la sua impronta prettamente privatistica di talché nel caso di eventuale successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale non si avrà un fenomeno di consecuzione di procedure concorsuali e quindi la data da cui calcolare a ritroso il cosiddetto periodo sospetto sarà quella in cui è stata presentata la domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, non potendosi ricollegare alcun effetto, a tal fine, alla stipula del piano od anche alla sua eventuale iscrizione nel registro delle imprese. Si propone quindi di reintrodurre il riferimento alla documentazione di cui all'art. 39 del Codice.

## **TESTO ATTUALE**

### **ART. 8**

#### **Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.**

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 56

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.

2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:

a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

- b) le principali cause della crisi;
  - c) le strategie d'intervento ed i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  - d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
  - e) gli apporti di finanza nuova;
  - f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
  - g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.».

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

### **ART. 8**

#### **Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.**

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 56

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.

2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) le strategie d'intervento ed i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- e) gli apporti di finanza nuova;
- f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
- g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.».

**6. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.**

\*\*\*\*

**6) ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI EBITI (ART.57 del C.C.I.)**

Analogo intervento si propone per gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Sempre con il decreto correttivo all'art. 57 è stato precisato che il richiamo alla documentazione di cui all'art. 39 CCII è limitato a quella indicata nei commi 1 e 3. Con riferimento al contenuto degli obblighi di produzione documentale che debbono accompagnare la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione è stato quindi specificato che non è necessario dar conto degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio. Tale innovazione è dipendente dal fatto che l'omologazione presuppone l'accordo con la maggioranza dei creditori e la sussistenza di mezzi sufficienti a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei. Tale modifica appare in controtendenza rispetto all'impianto del CCII volto ad ampliare il corredo informativo dei creditori e non pare cogliere la rilevanza di tale allegazione. Se è pur vero che l'omologa garantisce la fattibilità e quindi l'adempimento degli accordi sottoscritti, è parimenti evidente che esula dal sindacato del tribunale ogni indagine sulla fase precontrattuale sull'adeguatezza informativa nel corso delle trattative che precedono gli accordi, sul fatto che i creditori abbiano aderito avendo avuto tutte le informazioni necessarie in merito non soltanto alla fattibilità di quegli accordi, ma anche alla loro convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Valutazione di convenienza intimamente ed imprescindibilmente collegata proprio alla conoscenza degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio. Si propone quindi di reintrodurre il riferimento a tutta la documentazione di cui all'art. 39.

**TESTO ATTUALE**

Art. 57

Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39 commi 1 e 3.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 57

Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. **Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39-~~commi 1 e 3~~.**

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

### 7) DISCIPLINA DEI CREDITI PREDEDUCIBILI (ART.222 del C.C.I.)

Nel secondo comma dell'art.222 è contenuto un evidente **errore compiuto dal legislatore della novella del 2007** quando ha eliminato il riferimento alla proporzionalità delle masse inserendo il richiamo alle cause di prelazione, che è una ripetizione di quanto già contenuto nell'ultimo comma della norma. In sostanza oggi si dice due volte la stessa cosa (che se l'attivo è insufficiente valgono le cause di prelazione) ma **non si specifica come tali crediti vanno pagati in rapporto alle singole masse**. Errore che va corretto.

### TESTO ATTUALE

Art. 222

**Disciplina dei crediti prededucibili**



1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124.
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

### **Art. 222**

#### **Disciplina dei crediti prededucibili**

1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124.
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, **secondo un criterio proporzionale**, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

\*\*\*\*

Sperando di aver offerto un utile contributo porgiamo distinti saluti

Milano, 16-6-2020

Roberto Fontana

Giovanni Nardecchia

(Sost. Procuratore della Repubblica di Milano)  
Cassazione)

(Sost. Procuratore Generale presso la Corte di